

N. MOD. ARSPG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Angelo Bozza

Presidente

Dr.ssa Anna Fortieri

Giudice

Dr. Domenica Capezzeria

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

--letti gli atti del procedimento di concordato preventivo n° [redacted] RCP iscritto su domanda proposta ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F. da [redacted] s.r.l. con sede legale in Bussi Sul Tirino alla Strada Statale n. 153 (C.F. 01575780687) da cui emerge, per espressa affermazione dell'istante, oltre che dalla copiosa documentazione depositata nell'ambito della predetta procedura concorsuale minore, che la detta società è soggetto fallibile e versa in stato di insolvenza con una esposizione debitoria di euro 15.000 000,00 circa; esaminato il ricorso per la declaratoria di fallimento della [redacted] s.r.l. come proposto da [redacted] s.p.a. in data 6.6.2014 che risulta essere creditrice della società resistente per un importo pari ad € 1.174.828,00 portato da titolo giudiziario definitivo;

--considerato che con separato decreto reso all'esito dell'udienza tenutasi il 17.12.2015 la domanda e la proposta concordataria sono state dichiarate inammissibili avendo la s.r.l. [redacted] rinunciato alla domanda con istanza dell' 11.12.2015;

--considerato che la [redacted] s.p.a. è comparsa all'udienza del 17.12.2015 ha insistito- in contraddittorio con la debitrice - per la richiesta di fallimento della detta società;

--rilevato che, davanti al Collegio, è comparso l'amministratore di [redacted] s.r.l., assistita dal difensore avv. [redacted] sostituito dall'avv. [redacted];

--rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice e la sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di impresa che esercita attività di costruzione, montaggio, progettazione, collaudo e manutenzione di impianti industriali;

--ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e risulta, altresì, dimostrata la ricorrenza delle condizioni di fallibilità, come emerge dai bilanci depositati all'atto della domanda di concordato;

- rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall. che dalla relazione del commissario giudiziale dr. Vincenzo Di Majo, depositata in data 9.12.2015, è emerso che il passivo concordatario della società è pari ad € 15.000.000,00 a fronte di un attivo, come rideterminato dal predetto professionista, pari ad €

ASTE
GIUDIZIARIE.it

8.621.615,82 (cfr. pagg. 49 e 55 della relazione) e che "la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della [redacted] nel periodo successivo al deposito del ricorso, ha comportato l'insorgenza di ulteriori debiti, rispetto a quelli maturati dalla data del 22.9.2014 per circa € 800.000,00, a fronte dei quali sono sorti crediti pari ad € 565.000,00 e che se anche fossero riscossi per intero risulterebbero comunque insufficienti a coprire il fabbisogno finanziario generato dalla gestione" (cfr pag. 58 della relazione del commissario);
- rilevato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice;
tutto ciò premesso e rilevato e disposta la riunione della procedura recante n. r. g. 110/2014 a quella concordataria;

DICHIARA

il fallimento di [redacted] con sede legale in Bussi Sul Tirino alla Strada Statale n. 153 (C.F. 01575780687)
Nomina Giudice Delegato la dr.ssa Anna Fortieri _____ e Curatore il dr. Vincenzo Di Majo con studio in Pescara alla via Venezia n. 4, professionista, quest'ultimo, in possesso di elevata professionalità che il Collegio ha avuto modo di constatare nel corso dei precedenti incarichi svolti

ORDINA

Alla fallita di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 12.5.2016 ore 10,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al ^{TERZO} secondo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 12.1.2016

Il Giudice est.

Dott. Domenica CAPEZZERA

Il Presidente

Dott. Angelo Mariano Bozza



Depositato in Cancelleria

il 8 gennaio 2016

Il Direttore Amministrativo -
(dott.ssa Lucia Di Rupo)

